

SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

Aprile 2009

Approfondimento su: Obblighi di bilancio e rendicontazione per le associazioni.

Merc. 15

Iva

Fattura differita

Scade oggi il termine per l'emissione ed annotazione della fattura differita per le consegne o spedizioni avvenute il mese precedente.

Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti “**super semplificati**” e “**minimi**”.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 154,94, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

Associazioni sportive dilettantistiche

Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

Giov. 16

SCADENZARIO rubricheImposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

INPS Gestione separata

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

IVA Liquidazione e versamento

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

Lettera d'intento Comunicazione

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

Imposta sugli intrattenimenti : Versamento

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

Inps

Contributi previdenziali ed assistenziali

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

Enpals Versamento

Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Lun. 20

Iva

Elenchi Intrastat - Termine ultimo per la presentazione o spedizione a mezzo raccomandata semplice all'Ufficio Doganale competente in relazione alla sede del soggetto obbligato degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari relativi al mese precedente - da parte dei soggetti con un volume di scambi intracomunitari, effettuati nel 2008, superiori € 250.000, per le cessioni e a € 180.000, per gli acquisti.

Giov. 30

Imposta di registro contratti di locazione

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

Giov. 30

Iva

Fattura differita

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

Registrazione, fatturazione

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

Enti non commerciali

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

Inps

Denuncia contributiva

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

Modello Emens

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

OBBLIGHI DI BILANCIO E RENDICONTAZIONE PER LE ASSOCIAZIONI

Gli obblighi contabili di natura civilistica e fiscale per le associazioni sono dettati dalla loro configurazione soggettiva e dalla tipologia di attività svolta (se istituzionale e/o commerciale).

L'art. 90, c. 18 della Legge 289/2002 impone, tra i vincoli statutari, la redazione di un rendiconto economico-finanziario. È necessario considerare, inoltre, che la normativa fiscale impone la redazione di rendiconti per la fruizione di regimi fiscali agevolati.

Non sono previsti schemi civilistici specifici di bilancio.

Un utile riferimento possono essere le linee guida per la redazione dei bilanci d'esercizio degli enti non profit emanate dall'Agenzia per le Onlus e le Raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti n. 1 e n. 2.

Le associazioni devono comunque redigere un rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'art. 148, c. 8, lett. d) del Tuir al fine di fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli enti associativi.

Nel caso di svolgimento esclusivo di attività istituzionali non esistono obblighi specifici di tenuta della contabilità, anche senè consigliabile la redazione di un rendiconto di natura finanziaria (entrate-uscite).

Vi è invece l'obbligo di tenuta della contabilità separata nel caso di esercizio di attività commerciale.

Come si accennava sopra, al fine di fruire delle agevolazioni previste dall'art. 148 del TUIR per gli enti associativi è necessaria la redazione di un rendiconto economico-finanziario ed in caso di svolgimento di attività istituzionali e commerciali sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità separata in relazione all'attività commerciale esercitata.

A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate, con R.M. 13.03.2002, n. 86/E, ha precisato che la tenuta di un unico impianto contabile e di un unico piano dei conti, strutturato in modo da poter individuare in ogni momento le voci destinate all'attività istituzionale e quelle destinate all'attività commerciale, non è di ostacolo all'eventuale attività di controllo esercitata dagli organi competenti.

La tenuta di una contabilità separata non prevede, infatti, l'istituzione di un libro giornale e un piano dei conti separato per ogni attività, essendo sufficiente un piano dei conti, dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività.

Infine si rammenta che relativamente alle attività commerciali eventualmente esercitate, si applicano le disposizioni degli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 del D.P.R. 600/1973.

